



Roma 25 Maggio 2020

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE **PERIODO 1° LUGLIO 2020 – 30 GIUGNO 2021**



L'INPS ha reso noti gli importi dei redditi per gli assegni al nucleo familiare che valgono dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 (circolare n. 60 del 21 maggio 2020).

L'adeguamento è calcolato in base alla variazione dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati calcolata dall'ISTAT nel periodo tra l'anno di riferimento dei redditi per il diritto all'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'Istat tra l'anno 2018 e l'anno 2019 è risultata **pari a +0,5%**. Di conseguenza, sono stati rivalutati i nuovi livelli reddituali, nonché i **corrispondenti importi mensili** della prestazione da applicare ai diversi nuclei familiari dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

Importante ricordare che i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato (circolare Inps n. 45 del 22 marzo 2019) per effettuare la richiesta degli assegni al nucleo familiare, devono **dal 1° giugno p.v., utilizzare esclusivamente la procedura telematica compilando il modulo ANF/DIP online**, accessibile dal sito <http://www.inps.it>, oppure attraverso i servizi telematici del Patronato INAS CISL.

Inoltre, l'esito positivo della domanda sarà disponibile al cittadino solo nella specifica sezione «consultazione domanda». L'INPS non invierà alcun provvedimento di riconoscimento della prestazione, ma soltanto l'eventuale provvedimento di reiezione. Dopo 10 giorni dall'invio l'interessato, se non ha ricevuto la reiezione della domanda, dovrà recarsi dal suo datore di lavoro comunicando l'avvenuta richiesta.

Anche in caso di richiesta di autorizzazione (per esempio per madre singola, figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati ecc..), il richiedente non riceverà più dall'INPS il modello ANF43 (provvedimento di autorizzazione), ma soltanto l'eventuale provvedimento di reiezione della richiesta di autorizzazione (ANF58). L'esito



FISTel - CISL
Federazione Informazione
Spettacolo e Telecomunicazioni

della richiesta di autorizzazione sarà disponibile al cittadino nella specifica sezione «consultazione domanda».

Il diritto all'ANF decorre **dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale**, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Qualora la domanda venga presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti (prescrizione quinquennale), tenendo presente che nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.

Evidenziamo poi che il **70% del reddito complessivo deve derivare da lavoro dipendente** o da un'altra prestazione derivante da un'attività di lavoro dipendente rispetto al reddito totale familiare (redditi fabbrica, redditi lavoro autonomo ecc..) e spetta per il **nucleo familiare** che può essere composto da: richiedente lavoratore o titolare della pensione; coniuge/parte di unione civile che **non** sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che **non** abbia abbandonato la famiglia; figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; figli ed equiparati maggiorenni con **inabilità** assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, **previa autorizzazione**.

L'ANF spetta per il **nucleo familiare** che può essere composto da: figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi" (con **almeno quattro figli** tutti di età inferiore ai 26 anni) **previa autorizzazione; fratelli, sorelle** del richiedente e **nipoti** (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, **previa autorizzazione; nipoti** in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente (anche se i genitori sono viventi, purché privi di redditi), **previa autorizzazione**.

Riportiamo in allegato la guida pratica per la compilazione del modulo ANF/DIP telematico presente nel sito dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale <http://www.inps.it> alla sezione prestazioni e servizi: *Assegno per il nucleo familiare - Lavoratori Dipendenti di Aziende Attive*.

La Segreteria Nazionale FISTel CISL